

**Penale Sent. Sez. 2 Num. 37365 Anno 2020**

**Presidente: RAGO GEPPINO**

**Relatore: MANTOVANO ALFREDO**

**Data Udiienza: 06/11/2020**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

CAPRIO ERNESTO nato a AVERSA il 01/09/1978

CERCI GAETANO nato a NAPOLI il 20/03/1965

CIOFFI GABRIELE nato a PRATO il 06/07/1975

MICILLO CARMINE nato a VILLA LITERNO il 25/08/1953

PACIFICO DIONIGI nato a CASAL DI PRINCIPE il 25/08/1953

QUADRANO AMERICO nato a CASTEL VOLTURNO il 06/11/1967

avverso la sentenza del 13/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO

che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse di CAPRIO ERNESTO, di MICILLO CARMINE e di QUADRANO AMERICO, e l'inammissibilità dei ricorsi di CIOFFI GABRIELE e PAIFICO DIONIGI.

Il medesimo Proc. Gen. in relazione al ricorso presentato nell'interesse di CERCI

GAETANO conclude, altresì, per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;

udito i difensori avvocati Giuliana LOMBARDI GIULIANA, in difesa di CAPRIO ERNESTO, e Giovanni CARLINO, in difesa di QUADRANO AMERICO, si riportano ai rispettivi ricorsi e ne chiedono l'accoglimento.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. La CORTE APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 13/09/2019, riformava la sentenza del TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE pronunciata il 31/10/2017 a carico di CAPRIO Ernesto, CERCI Gaetano, CIOFFI Gabriele, MICILLO Carmine, PACIFICO Dionigi e QUADRANO Americo. Tale decisione aveva ritenuto:

- con riferimento al capo a) CERCI, CIOFFI, PACIFICO e QUADRANO responsabili del delitto di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 e art. 416 bis.1 cod. pen., quanto a CERCI limitatamente alle estorsioni commesse ad agosto 2013 e a gennaio 2014, quanto a CIOFFI limitatamente all'estorsione commessa a gennaio 2014, e quanto a QUADRANO escluse l'estorsione di Pasqua 2012, l'aggravante delle più persone riunite per le estorsioni del gennaio e del dicembre 2012 e la recidiva. A tutti si contestava, in concorso con soggetti non identificati, CERCI e PACIFICO quali mandanti e gli altri quali esecutori materiali, di avere costretto PELELLA Nicola, gestore di fatto di una s.r.l., facendo riferimento all'organizzazione camorristica Clan dei Casalesi-fazione Bidognetti, a versare tre ratei estorsivi annui, pari a 500 euro a Natale, 500 euro a Pasqua e 1000 euro a Ferragosto, in CASTEL VOLTURNO fino al 4/01/2014;
- con riferimento al capo c) CAPRIO, CERCI, CIOFFI e PACIFICO responsabili del delitto di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 e art. 416 bis.1 cod. pen., per tutti limitatamente alla estorsione commessa il 10/12/2013. Si contestava loro, CERCI e PACIFICO quali mandanti e gli altri quali esecutori materiali, di avere costretto AUTIERI Marco, titolare del caseificio La Regina dei Mazzoni, facendo riferimento all'organizzazione camorristica Clan dei Casalesi-fazione Bidognetti, a versare a partire dal 2008 ratei estorsivi annui di importo imprecisato, consegnando a CAPRIO la somma di 1000 euro per Natale 2013, in CASTEL VOLTURNO fino al 10/12/2013;
- con riferimento al capo d) CIOFFI e MICILLO responsabili del delitto di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 e art. 416 bis.1 cod. pen., con esclusione per entrambi dell'aggravante di cui all'art. 629 cpv cod. pen. Si

contestava loro, MICILLO quale mandante e CIOFFI quale esecutore materiale, di avere costretto CAFASSO Carmine, titolare del bar ristorante annesso alla stazione di servizio AGIP in via degli Oleandri, facendo riferimento all'organizzazione camorristica Clan dei Casalesi-fazione Bidognetti, a versare la somma di 2500 euro, in CASTEL VOLTURNO in epoca antecedente e prossima al 19/12/2013;

- con riferimento al capo e) CERCI, CIOFFI, MICILLO e PACIFICO responsabili del delitto di cui all'art. 629 co. 2 in relazione all'art. 628 co. 3 n. 3 e art. 416 bis.1 cod. pen. Si contestava loro, in concorso con soggetti non identificati, CERCI e PACIFICO quali mandanti e gli altri quali esecutori materiali, di avere costretto LAMA Fulvio, spacciatore di stupefacenti, facendo riferimento all'organizzazione camorristica Clan dei Casalesi-fazione Bidognetti, a versare per un tempo imprecisato ratei estorsivi settimanali di 350 euro, in CASTEL VOLTURNO fino al 4/01/2014;
- CIOFFI, inoltre, responsabile dei reati di cui ai capi g), h) e i), e cioè di furti pluriaggravati commessi a CASERTA dal 13/11 al 3/12/2013, e precisamente ai danni del negozio Albero in via Mazzini n. 16, sottraendo denaro, capi di abbigliamento e borse; della galleria commerciale Villaggio Torre di via Mazzini n. 16, sottraendo cinque televisori per un valore complessivo di circa 2500 euro; dell'autovettura KIA intestata a TARTAGLIONE Maria Michela; di merce varia esposta per la vendita nel negozio di casalinghi Progress sito in S. MARCO EVANGELISTA.

2. Il TRIBUNALE aveva condannato tutti a pene di giustizia, unificando per continuazione i reati a ciascuno ascritti, in caso di contestazioni plurime, e nel caso di CIOFFI unificando per continuazione in modo distinti i delitti di estorsione da un lato e i delitti di furto dall'altro, e quindi sommando le rispettive sanzioni finali.

Il Collegio di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto le pene inflitte a ciascun imputato, mantenendo inalterate solo quelle stabilite per CIOFFI quanto ai reati sub g), h) e i), riuniti per continuazione.

3. Ciascun condannato propone distinto ricorso per cassazione: CAPRIO e PACIFICO sono i soli a contestare il merito della condanna, mentre tutti censurano l'entità della pena, in sé o quale risultante dall'aggravante della

mafiosità, il diniego delle attenuanti generiche, e - con riferimento a CIOFFI - la determinazione della continuazione interna e l'esclusione di quella esterna.

3.1. CAPRIO deduce i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione agli art. 192 e 194 cod. proc. pen., con riferimento alla valutazione da parte della CORTE territoriale della testimonianza di AUTIERI Marco, titolare del caseificio La Regina dei Mazzoni e persona offesa del delitto sub c-, che sarebbe contraddittoria, perché il medesimo Giudice di appello l'aveva qualificata parzialmente falsa, in quanto sintesi di vero, verosimile e falso, ma ha aggiunto che proprio la sua parziale contrarietà al vero avrebbe rafforzato l'affermazione della colpevolezza di CAPRIO. In realtà, se AUTIERI avesse inteso tutelare CAPRIO gli sarebbe stato sufficiente confermare quanto riferito alla polizia giudiziaria durante le indagini, mentre la CORTE lo ha ritenuto attendibile solo allorché, in primo grado, egli aveva rappresentato il ruolo di CAPRIO non quale cliente del suo caseificio, bensì quale intermediario della estorsione: la ricostruzione operata in sede di appello sarebbe pertanto fondata su congetture, e sarebbero insufficienti gli altri elementi ritenuti indiziari. Infatti, non si evincono servizi di appostamento o di osservazione che abbiano ritratto CAPRIO con i coimputati del delitto sub c-, non risultano controlli delle frequentazioni coi correi, gli è contestata una sola estorsione mentre al gruppo ne sono ascritte quattro, difettano conversazioni intercettate telefonicamente o ambientalmente che riprendano parole da lui pronunciate, egli non è mai stato indagato e ancor meno condannato ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., e sarebbe mancato anche l'appostamento della p.g. nei pressi del caseificio al momento dell'estorsione, benché la p.g. ne fosse a conoscenza: tutto questo verrebbe confermato dal teste D'AGOSTINO, che è fra coloro che hanno svolto le indagini;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli art. 62 bis, 81 cpv, 132 e 133 cod. pen., perchè la CORTE territoriale si sarebbe limitata a un rinvio per relationem alla sentenza del TRIBUNALE, senza operare una autonoma valutazione in ordine alla personalità dell'imputato e al ruolo da costui svolto nella sola vicenda estorsiva contestatagli.

3.2. CERCİ deduce quale unico motivo la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto a una avvenuta reformatio in pejus, poiché la CORTE territoriale avrebbe identificato la pena base per calcolare la sanzione finale da infliggere in 8 anni di reclusione, mentre il TRIBUNALE l'aveva fissata in 5 anni e 7 mesi di reclusione, e per la più grave violazione - individuata nel delitto sub a)

- l'aveva determinata in 10 anni di reclusione, mentre il primo Giudice l'aveva individuata in 9 anni e 6 mesi di reclusione.

3.3. CIOFFI deduce i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen., per avere la CORTE territoriale negato sia la continuazione interna sia quella esterna. Per continuazione interna il ricorrente intende quella fra i reati sub a- c- d- ed e-, già riuniti ex art. 81 cpv. cod. pen., e quella fra i reati sub g- h- e i-, pure già riuniti ex art. 81 cpv. cod. pen., esclusa pure in appello nonostante l'identità del disegno criminoso. Per continuazione esterna il ricorrente intende quella fra i reati di cui al presente giudizio e quelli di cui alla sentenza pronunciata a suo carico dal TRIBUNALE di S. MARIA CAPUA VETERE in data 30/01/2015, divenuta irrevocabile il 3/12/2016, riguardante la consumazione di estorsioni in epoca coeva a quelle di cui al presente procedimento, in ordine al cui diniego la CORTE di NAPOLI non ha fornito motivazione, se non imprecisa e vaga: la sentenza di primo grado, richiamata in appello, entra in contraddizione allorché da un lato spiega che non vi fossero prove che nel dicembre 2013 CIOFFI appartenesse già al clan Bidognetti e poi invece sostiene che il suo ruolo di esattore proprio per quel clan fosse evidente da novembre 2013;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per avere la CORTE territoriale omesso di motivare sul diniego delle attenuanti generiche, la cui applicazione avrebbe dovuto avere la massima estensione.

3.4. MICILLO deduce i seguenti motivi:

- violazione di legge e difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche e alla entità della pena inflitta. Il ricorso ricorda i principi generali che sovrintendono all'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., precisa che il contesto camorristico nel quale l'imputato era inserito non può costituire al tempo stesso motivo ostativo per il riconoscimento delle generiche, e ragione di trattamento sanzionatorio oltre il minimo edittale, poiché la pena stabilita per la partecipazione a una associazione di tipo mafioso è già elevata;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'aumento di pena stabilito ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. Contesta che esso non sia stato contenuto nel minimo, vista la contiguità temporale delle estorsioni per le quali egli ha ricevuto condanna.

3.5. PACIFICO deduce i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli art. 192 cod. proc. pen. e 7 legge 203/1991. Facendo riferimento a un capo della sentenza non precisato, il motivo deduce genericamente l'assenza di intimidazione della persona offesa, senza tuttavia indicare quale sia;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale con riferimento agli elementi costitutivi dei reati contestati, sostenendo la carenza di motivazione per aver attinto ai fini della affermazione della responsabilità esclusivamente dal contenuto delle intercettazioni, ove si parla di tale Dionigi;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento all'aggravante del metodo mafioso, per la quale tuttavia non vi sarebbe alcun elemento a sostegno;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) in relazione agli art. 192 cod. proc. pen., relativamente al diniego delle attenuanti generiche e alla commisurazione della pena, e alla mancata considerazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., nonostante l'avvenuto risarcimento dei danni, senza che tuttavia sia specificato a quale dei reati il risarcimento medesimo sarebbe correlato.

3.6. QUADRANO deduce i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione all'art. 7 legge 203/1991, con riferimento al verbale di interrogatorio di PALELLA Nicola del 3/07/2017 e alla intercettazione ambientale del 4/01/2014 fra PALELLA e CIOFFI Gabriele. Il motivo punta a negare la coartazione propria del contesto estorsivo mafioso, dal momento che la persona offesa ha riferito di una molteplicità di incontri con correlate richieste di denaro, e di aver chiesto che vi fosse un unico interlocutore con cui trattare e a cui consegnare le somme, e non più d'uno, come invece accadeva a ridosso del Natale 2013;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) in relazione all'art. 7 legge 203/1991, ribadendo che il materiale probatorio in atti induce a escludere la coercizione propria della mafiosità;
- violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) in relazione al diniego delle attenuanti generiche, poiché esse sarebbero escluse in considerazione dello status di

sottoposto a misura di prevenzione, quando il ricorrente non ha mai avuto a carico una misure di tale tipo.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

1. L'ordine espositivo non tratterà in modo distinto ciascun singolo ricorso, ma seguirà un ordine logico, in virtù del quale verranno esaminati anzitutto i motivi dei ricorsi degli imputati che contestano il merito della condanna - e quindi quelli di CAPRIO e di PACIFICO -, poi quelli che attengono all'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., gli aumenti per continuazione, il diniego del riconoscimento di attenuanti, e infine il calcolo della pena.

Sulle censure attinenti all'affermazione della responsabilità, va richiamato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 - 01 imputati La Gumina e altro), "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

Deve aggiungersi che "la mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle

risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099)".

Peraltro, "in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, va (...) ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., Sez. II, sentenza n. 1309 del 22 novembre 1993 - 4 febbraio 1994, CED Cass. n. 197250; Sez. III, sentenza n. 13926 del 10 dicembre 2011 - 12 aprile 2012, CED Cass. n. 252615)". (...) "in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (...), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado".

2. In coerenza con tali consolidati principi, questo Collegio ravvisa l'infondatezza dei motivi di censura sull'affermazione della responsabilità proposti da CAPRIO e di PACIFICO perché sollecitano nella sostanza la rivisitazione del fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna - la sola differenza, come si è visto, è costituita dalla entità delle pene inflitte - e della mera reiterazione dei motivi proposti in appello, ai quali la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata, senza che i ricorsi dei due anzidetti imputati abbiano formulato ulteriori repliche.

2.1. Il ricorso di PACIFICO resta sul piano della assoluta genericità: rispondendo agli dei delitti di cui ai capi a), c) ed e), quale mandante di ciascuna delle

estorsioni descritte in quei capi, il primo e il secondo motivo del ricorso deducono senza ulteriori specificazioni la carenza di intimidazione della persona offesa, ma non indicano perché essa debba ritenersi non esservi stata, e sembrano riferirsi a tutti e tre i capi di imputazione, sì che non chiaro nemmeno a quale delle vittime il rilievo si riferisca. Poi accennano a un tentativo di estorsione - che è una tipologia di reato non contestata a PACIFICO - e a una ordinanza di custodia cautelare, priva di attinenza col presente giudizio. Dunque, non vi è nulla che scalfisca gli argomenti con i quali la CORTE di APPELLO ha in modo logico e coerente dato conto del quadro probatorio a carico del ricorrente (fg. 20 s. della sentenza).

2.2. Il corrispondente motivo del ricorso proposto nell'interesse di CAPRIO punta anzitutto sulla inattendibilità della testimonianza di AUTIERI Marco, titolare del caseificio La Regina dei Mazzoni e persona offesa del delitto sub c- (il solo contestato a CAPRIO): secondo la difesa, la CORTE territoriale, mostrandosi contraddittoria e illogica, aveva qualificato quella deposizione parzialmente falsa, in quanto sintesi di vero, verosimile e falso, pur concludendo che proprio la sua parziale contrarietà al vero avrebbe rafforzato l'affermazione di responsabilità.

Costituisce peraltro orientamento consolidato e condiviso di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 43278 del 24/09/2015 dep. 27/10/2015 Rv. 265104 imputato Manzin) che "le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto".

2.3. La motivazione nella specie, per quel che si è detto, sussiste, e ha presso le mosse dalle conversazioni intercettate ambientalmente a partire dal 6/12/2013 fra CIOFFI e SELIM Alfred - riprese in modo diffuso dalla sentenza del TRIBUNALE, a sua volta richiamata dal Collegio di appello -, dalle quali si evince che i due si erano rivolti al titolare del caseificio prima menzionato per riscuotere il "pizzo", ma a loro AUTIERI aveva riferito, anche in modo alterato, di aver già corrisposto il denaro al "pasticcere": questo era diventato peraltro causa di risentimento da parte di CIOFFI e di SELIM nei confronti di CAPRIO. Che il "pasticcere" dovesse identificarsi con quest'ultimo era emerso in modo incontestabile dalla circostanza che la famiglia di appartenenza di CAPRIO gestiva un esercizio di pasticceria, sì che tutti gli appartenenti a essa erano

conosciuti con quell'appellativo, a prescindere dal lavoro effettivamente svolto, che - sulla base di quanto accertato dalla polizia giudiziaria - l'imputato era il solo appartenente a quella famiglia che aveva avuto e aveva contatti con soggetti dediti alle estorsioni, e infine che era il solo a chiamarsi Ernesto, nome riferito da AUTIERI come del soggetto che era andato da lui a riscuotere.

Decisivo è stato - e con ragione - per i Giudici del merito il colloquio intercorso il 10/12/2013 tra CIOFFI e CERCI, con la contestazione che il primo aveva rivolto al secondo di essere andato a riscuotere il "pizzo" senza coordinarsi con CIOFFI e con gli altri sodali, tant'è che CIOFFI gli aveva rimproverato anche di non averlo avvertito, con questo confermando di far parte dello stesso gruppo criminale; CIOFFI nella circostanza aveva con chiarezza indicato CERCI col soprannome di "pasticcere" e imputato a lui di avere indebitamente trattato perfino un ribasso rispetto al dovuto.

2.4. La ricostruzione del fatto che emerge da queste conversazioni, e che è stata operata dalle sentenza del primo e del secondo del giudizio, rende logica la valutazione che la CORTE ha confermato della testimonianza di AUTIERI. IL Collegio di appello ha coerentemente spiegato che AUTIERI non poteva negare di aver ricevuto nella sua azienda la visita di CAPRIO - ciò viene correttamente indicato dalla CORTE quale ulteriore conferma che costui era il "pasticcere" del quale si parlava -, e che tuttavia aveva provato a ridimensionarne il ruolo, sulla base di quanto già emerso nel corso delle indagini. Dunque, se AUTIERI aveva riferito circostanze vere solo per una parte, i Giudici del merito hanno fornito una coerente lettura delle sue dichiarazioni, distinguendo fra ciò che egli non poteva negare - poiché inconfutabile sulla base delle intercettazioni in atti - e ciò che invece poteva tentare di modificare, allorché in dibattimento ha sostenuto che in realtà CAPRIO non lo aveva costretto al versamento di alcuna somma in denaro, bensì avrebbe concordato con lui la versione di aver ricevuto l'importo solo al fine che AUTIERI non pagasse nulla a nessuno.

La CORTE territoriale ha correttamente rimarcato come tale versione sia emersa per la prima volta nel giudizio davanti al TRIBUNALE, mentre prima non era stata riferita né da AUTIERI né dallo stesso CAPRIO, che pure avrebbe avuto tutto l'interesse a sostenerla. Le dichiarazioni del testimone si saldano pertanto, secondo la conforme esegesi che ne è stata data nei giudizi di merito, con gli esiti delle intercettazioni, e permettono di ritenere del tutto logica la conclusione dell'avvenuta consumazione del delitto sub c) da parte di CAPRIO. È sicuro nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità

della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che nella specie non si riscontrano (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv.227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).

Rappresentano deduzioni in fatto, non rilevanti al fine di disattendere tali conclusioni quelle, contenute nel ricorso, dell'assenza di servizi di appostamento o di osservazione che abbiano ritratto CAPRIO con i coimputati del delitto sub c-, essendo - come si è detto - più che sufficiente il quadro probatorio già emerso, e dell'essergli stata contestata una sola estorsione mentre al gruppo ne sono state ascritte quattro, poiché anzi questo dato rafforza la correttezza del giudizio di merito, e prima ancora della contestazioni, che si sono agganciate a quanto dimostrabile in modo obiettivo.

3. Seguendo l'ordine espositivo enunciato all'inizio, e passando alle censure riguardanti l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., esse sono state proposte da PACIFICO e da QUADRANO.

3.1. Anche tale motivo del ricorso di PACIFICO è generico, poiché difetta di qualsiasi contestazione nel merito delle conclusioni della CORTE territoriale, e si limita a sostenere che non vi sarebbe motivazione sul punto: ciò tuttavia contrasta con quanto è possibile leggere ai fg 22 s. della sentenza, ove si spiega che le persone offese delle quali l'imputato è stato ritenuto responsabile hanno riferito che egli e i suoi complici avevano fatto riferimento quali mandanti a "quelli del Casale" e al clan BIDOGNETTI, e avevano collegato le somme che pretendevano alla loro destinazione in aiuto ai "carcerati". Tale finalizzazione, come i nomi evocati, sono stati correttamente qualificati dalla CORTE quali indici di appartenenza camorristica, tale da confermare la contestata aggravante.

3.2. Più dettagliato, se pure riferito a considerazioni in fatto, è il ricorso di QUADRANO, che nega l'aggravante in questione richiamando l'interrogatorio di PALELLA Nicola del 3/07/2017, una delle persone offese, e l'intercettazione ambientale del 4/01/2014 fra PALELLA e CIOFFI Gabriele, da cui si evincerebbe una molteplicità di incontri con correlate richieste di denaro, in assenza di un unico interlocutore con cui trattare e a cui consegnare le somme: per concludere

che questo escluderebbe l'unicità dell'organizzazione di tipo mafioso. La lettura della sentenza della CORTE (fg. 25 ss.) permette tuttavia di rilevare l'infondatezza della censura, poiché ricorda che proprio PALELLA ha riferito anche da parte di a QUADRANO l'evocazione di "quelli del Casale" e del clan BIDOINETTI, e l'aiuto ai "carcerati". Né vi è contraddizione fra ciò e il ruolo di tale imputato, descritto come non legato in modo stretto a PACIFICO, CERCIO e CIOFFI: la CORTE ha precisato, sulla base delle emergenze processuali, che, svolgendo QUADRANO attività esecutiva, una sorta di esattore, ciò comunque lo rendeva inserito nel loro circuito criminale.

4. CIOFFI ha censurato la pronuncia della CORTE territoriale, nella parte che lo ha riguardato, quanto alla disapplicazione dell'istituto continuazione, che egli invece aveva chiesto nella massima estensione.

4.1. Egli ha contestato, in particolare, l'omessa riunione ai sensi dell'art. 81 cpv. cod. pen. di tutti i delitti dei quali è stato ritenuto responsabile, poiché il Collegio di appello ha mantenuto la valutazione del TRIBUNALE di applicare la continuazione fra i reati sub a- c- d- ed e-, e in modo distinto fra i reati sub g- h- e i-. Al fg. 19 la sentenza impugnata richiama la più ampia motivazione fornita sul punto dai primi Giudici e sostiene che i motivi di appello sul punto non sono andati oltre il rilievo della identità del disegno criminoso, mentre al fg. 171 della sentenza del TRIBUNALE viene correttamente spiegato come l'abitudine a delinquere di CIOFFI non deve confondersi con la programmazione in un determinato arco temporale di una serie di reati: un conto, dunque, è commettere estorsioni nel contesto descritto nel presente giudizio, un conto è cogliere l'occasione di beni incustoditi per sottrarli ai proprietari.

Questa S.C. ha chiarito con orientamento consolidato e condiviso (cf. Sez. 1 sentenza n. 15955 dell'8/01/2016 dep. 18/04/2016 Rv. 266615 imputato Eloumari) che "l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali" (conformi Sez. 1 n. 39222 del

26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2 n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995 dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690).

Non è quindi sufficiente il semplice riferimento alla contiguità cronologica delle condotte tenute, ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato: esse sono indicative anche di abitudine criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti. È necessaria invece la positiva verifica dell'originario legame ideativo tra le violazioni più volte realizzate; allo scopo non bastano gli accertamenti consacrati nelle sentenze di condanna secondo la sola interpretazione del giudice dell'esecuzione, ma occorre almeno l'allegazione, da parte dell'interessato, pur non gravato da onere di prova, di elementi specifici e concreti che sostengano l'unitario disegno criminoso invocato nella sua istanza (Sez. 5 n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; Sez. 7 n. 5305 del 16/12/2008, dep. 2009, D'Amato, Rv. 242476; Sez. 1 n. 2229 del 13/05/1994, Caterino, Rv. 198420).

Si può pertanto concludere (cf. la menzionata Sez. 1 sentenza n. 39222 del 26/02/2014 dep. 24/09/2014 Rv. 260896 imputato: B.) che "la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen."

4.2. Va disatteso il motivo proposto da CIOFFI anche quanto alla reclamata continuazione "esterna", poiché il TRIBUNALE ha esposto, e la CORTE di NAPOLI ha confermato, che la sentenza con la quale la presente decisione andrebbe unificata a titolo di continuazione - pronunciata dal TRIBUNALE di S.MARIA CAPUA VETERE il 30/01/2015 -, sanziona estorsioni commesse dall'imputato in un periodo coevo a quello dei fatti oggetto del presente giudizio, le quali tuttavia rispondono a una differente ideazione criminosa, svincolata da contesti camorristici, come illustrato in dettaglio nella sentenza di primo grado di questo processo (fg. 171). E ha spiegato come non vi sia contraddizione fra una condotta esito dell'iniziativa di CIOFFI e di due coimputati in danno di un sottufficiale dell'esercito oberato da debiti di gioco, per la quale non vi è stata contestazione di aggravante ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e quella invece presa in esame nel presente giudizio, inserita a pieno titolo in una dinamica associativa di tipo mafioso.

5. Il diniego delle attenuanti generiche è oggetto di censura nei ricorsi di CAPRIO, CIOFFI (per entrambi è il secondo motivo dei rispettivi ricorsi), MICILLO (primo motivo), PACIFICO (quarto), QUADRANO (terzo, con la precisazione che la CORTE le ha escluse in quanto egli sarebbe stato sottoposto a misura di prevenzione, quando invece mai ha avuto a carico simile misura).

E' ben noto l'orientamento di questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244): se ciò accade, il mancato riconoscimento di tali attenuanti è fondato su motivazione esente da manifesta illogicità che in quanto tale è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

5.1. Tale coerente motivazione, per la quale pure deve ritenersi il richiamo - enunciato all'inizio - delle più estese ragioni illustrate dal TRIBUNALE, ha fornito ragioni sul mancato riconoscimento delle generiche:

- a) quanto alla posizione di CAPRIO, rimarcando in senso ostativo le modalità della condotta e il contributo da lui dato al rafforzamento sul territorio casertano di uno dei più pericolosi clan camorristici, dopo aver dato conto della sussistenza della recidiva, che dimostra la progressione nel crimine dell'imputato;
- b) per CIOFFI e MICILLO, confermando la sussistenza dei medesimi presupposti per ciascuno, dopo che il TRIBUNALE aveva per CIOFFI negato rilievo all'ammissione degli addebiti, pervenuta quando il quadro probatorio era già definito. Peraltro per ambedue i motivi di ricorso appaiono generici e - quanto a MICILLO - assertivi di principi che tali non sono, come la pretesa impossibilità di ritenere il contesto camorristico nel quale l'imputato era inserito motivo ostativo per le generiche, e nel contempo ragione di trattamento sanzionatorio oltre il minimo edittale;
- c) per PACIFICO, aggiungendo la circostanza della sua sottoposizione a misura di sicurezza al momento dei fatti, ed essendo anche per lui il motivo di ricorso sul punto generico;
- d) per QUADRANO. Il ricorso di costui censura che la CORTE abbia evocato in senso ostativo la sua sottoposizione a misura di sicurezza al momento dei fatti, senza che ciò fosse vero. Premesso che è verosimile che tale circostanza

sia stata inserita per errore nella motivazione - la posizione di QUADRANO è trattata in sentenza subito dopo quella di PACIFICO, sì che può essersi realizzata una ripetizione in automatico -, tuttavia la stessa motivazione menziona, come per gli altri imputati, la gravità della condotta e il suo inserimento nella dinamica dell'operatività sul territorio di una associazione camorristica. Con riferimento a QUADRANO, va aggiunto che la contestazione in ricorso del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. viene proposta per la prima volta in sede di legittimità: il che ne preclude l'esame ai sensi dell'art. 606 co. 3 ultima parte cod. proc. pen.

6. Un ultimo gruppo di motivi dei differenti ricorsi attengono all'entità della pena.

6.1. CERCI, come si è detto, deduce la reformatio in pejus, e sostiene che la CORTE territoriale avrebbe identificato la pena base per calcolare la sanzione finale da infliggere in 8 anni di reclusione, mentre il TRIBUNALE l'aveva fissata in 5 anni e 7 mesi di reclusione, e per la più grave violazione - individuata nel delitto sub a) - l'aveva determinata in 10 anni di reclusione, mentre il primo Giudice l'aveva individuata in 9 anni e 6 mesi di reclusione.

Premesso che in primo grado CERCI è stato condannato alla pena finale di 17 anni di reclusione e che in appello essa è stata ridotta a 13 anni e 4 mesi, il ricorso erra nella comparazione della pena base, poiché pone a raffronto fra dati disomogenei: mentre infatti il TRIBUNALE ha determinato la pena base per il delitto di cui al capo a), ritenuto in concreto più grave, in quella di 9 anni e 6 mesi di reclusione, per il medesimo reato la pena base è stata fissata dalla CORTE territoriale in quella di 8 anni di reclusione, sì che non vi è stata alcuna reformatio in pejus.

6.2. Le altre censure di vari ricorrenti attinenti alla entità delle pene inflitte riproducono le medesime generiche ragioni poste a base della richiesta di riconoscimento delle generiche, e quindi patiscono la medesima valutazione di non fondatezza. Il solo MICILLO, come si è detto, contesta che nei suoi confronti l'aumento di pena a titolo di continuazione non sia stato contenuto nel minimo, e sostiene che a ciò avrebbe dovuto condurre la constatata contiguità temporale delle estorsioni per le quali egli è stato condannato: è tuttavia infondato il rilievo della omessa motivazione della CORTE sul punto, poiché invece - posto che pure a lui la sanzione è stata sensibilmente ridotta in appello, da 16 anni e 5 mesi a 12 anni - l'illustrazione della gravità della condotta e del suo inserimento in un

contesto di criminalità mafiosa costituisce base adeguata per l'avvenuta determinazione dell'entità della pena e dell'aumento per continuazione.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6/11/2020


Il consigliere estensore

Alfredo Mantovano



Il Presidente

Geppino Rago



**DEPOSITATA**